DECRETO DIRIGENZIALE N. 10 del 28 gennaio 2009

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO - Comune di Pratola Serra - Pianta organica delle farmacie (revisione 2006) - Richiesta istituzione sede nr. 2 in applicazione dell'art. 2 della legge nr. 362/1991.**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

**VISTO** in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita;

**VISTA** altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

**VISTO** il decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 94/SAN/SAS dell'8.7.2005, concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

**VISTA** la D.G.R. nr. 1222 del 1.8.2006 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione del Comune di PRATOLA SERRA, con deliberazione di G.C. nr. 37 del 27.4.2006, ha avanzato richiesta di istituzione di una 2^ sede farmaceutica, da localizzare nella frazione "SERRA", in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991;

**RITENUTO** che sia accoglibile la richiesta avanzata dal Comune di PRATOLA SERRA per le seguenti motivazioni:

- l'Amministrazione Comunale ha dichiarato ed evidenziato che esistono le particolari condizioni previste e gli specifici presupposti richiesti dall'art. 2 della L. nr. 362/1991, per l'istituzione;
- la competente A.S.L. AV/2 ha espresso parere favorevole alla istituzione;
- a fronte del contrario parere espresso dall'Ordine Provinciale dei farmacisti, per la ritenuta inesistenza delle condizioni giustificative, il Comune interessato, ente esponenziale dei bisogni dei cittadini amministrati, ha, invece, congruamente rappresentato le esigenze locali con riferimento alla consistenza del bacino di potenziale utenza e alla insufficienza di una rete di collegamento idonea a garantire la tempestiva erogazione dei medicinali.

**RITENUTO** che sia, quindi, accoglibile la richiesta avanzata dal Comune di PRATOLA SERRA:

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- istituire, nel Comune di PRATOLA SERRA, in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991, una 2^ sede farmaceutica, da allocarsi nella Frazione "SERRA";

- dare atto che, a seguito di revisione relativa all'anno 2006, per la quale si interviene con il presente atto, la pianta organica delle farmacie del Comune di PRATOLA SERRA, risulta così stabilita:

PRATOLA SERRA

ABITANTI ..... NR. 3.421
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91) ..... NR. 1
FARMACIE ESISTENTI ..... NR. 1
SEDI FARMACEUTICHE ..... NR. 2
con le seguenti circoscrizioni:
**1^ sede**: CAPOLUOGO

**2^ sede**: FRAZIONE SERRA

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. AV/2, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Avellino e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Avellino, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

*Dr.ssa Margherita DE FLORIO*